

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3407/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1989

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3250/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che, per i prodotti originari dell'Argentina, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi e che,

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3250/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1

(<sup>2</sup>) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(<sup>3</sup>) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 57